

Istituto Tecnico Agrario della Valnerina

REGOLAMENTO APPLICATIVO DEL LIMITE DI ASSENZE PER LA VALIDITÀ DELL'ANNO SCOLASTICO 2013-2014

Approvato dal Consiglio di Classe della classe _____ Sez. _____ il _____

Visto il DPR n.122/2009 "Regolamento della valutazione" che dispone:

- L'articolo 4 comma 5 "*La valutazione finale degli apprendimenti e del comportamento dell'alunno è riferita a ciascun anno scolastico*";
- L'articolo 14 comma 7 "*A decorrere dall'anno scolastico di entrata in vigore della riforma della scuola secondaria di secondo grado, ai fini della validità dell'anno scolastico, compreso quello relativo all'ultimo anno di corso, per procedere alla valutazione finale di ciascuno studente, è richiesta la frequenza di almeno tre quarti dell'orario annuale personalizzato. Le istituzioni scolastiche possono stabilire, per casi eccezionali, analogamente a quanto previsto per il primo ciclo, motivate e straordinarie deroghe al suddetto limite. Tale deroga è prevista per assenze documentate e continuative, a condizione, comunque, che tali assenze non pregiudichino, a giudizio del consiglio di classe, la possibilità di procedere alla valutazione degli alunni interessati. Il mancato conseguimento del limite minimo di frequenza, comprensivo delle deroghe riconosciute, comporta l'esclusione dallo scrutinio finale e la non ammissione alla classe successiva o all'esame finale di ciclo.*"

Vista la C.M. n.20 del 4 marzo 2011, "Assenze alunni e validità dell'anno scolastico", che indica come **base di riferimento per la determinazione** del limite minimo di presenza, il **monte ore annuale** delle lezioni, che consiste nell'orario complessivo di tutte le discipline;

IL CONSIGLIO DI CLASSE **DELIBERA** DI ADOTTARE IL SEGUENTE REGOLAMENTO APPLICATIVO

Art. 1 - Calcolo del limite massimo di assenze da non superare

Le assenze saranno calcolate sulla base della frequenza di ogni singolo alunno rilevata dalle informazioni riportate sul registro di classe. Il numero di ore totale di assenza effettuate dallo studente nell'anno scolastico dovrà essere inferiore a 264 ore pari al 25% del monte ore annuale. Il mancato conseguimento del limite minimo di frequenza, comprensivo delle deroghe riconosciute ai sensi del successivo art. 3, comporta l'esclusione dallo scrutinio finale e la non ammissione alla classe successiva o all'esame finale di ciclo.

E' opportuno, inoltre, rilevare che il riferimento per il computo dei limiti di frequenza e di assenza è «l'orario annuale» e non il numero di giorni di scuola. Occorre, pertanto, considerare nel computo delle ore di assenza eventuali **ingressi e uscite fuori orario**.

Art. 2 - Tipologie di assenze non computabili ai fini della validità dell'anno scolastico.

Non sono computate come assenze quelle dovute alle seguenti cause:

- Provvedimento disciplinare di allontanamento dalla lezione e/o dalla comunità scolastica (in quanto relative a sanzioni disposte dall'istituzione scolastica, con ripercussione sulla valutazione periodica e finale del comportamento);
- Partecipazione in generale a stages, iniziative culturali e formative approvate/proposte dalla scuola.

Art. 3 - Tipologie di assenza ammesse a deroga

L'articolo 14, comma 7, del Regolamento prevede che *"le istituzioni scolastiche possono stabilire, per casi eccezionali, motivate e straordinarie deroghe al suddetto limite. Tale deroga è prevista per **assenze documentate e continuative**, a condizione, comunque, che tali assenze non pregiudichino, a giudizio del consiglio di classe, la possibilità di procedere alla valutazione degli alunni interessati"*.

Possono essere ammesse deroghe al limite di assenze sopra indicato ($\frac{1}{4}$ del monte ore annuale) per i casi eccezionali, certi e documentati, come di seguito indicato:

- Assenze continuative dovute a gravi patologie di natura sia fisica che psicologica, purché certificate da struttura competente (ASL e/o presidi ospedalieri, medico specialista, servizi sociali o psicologo che ha in cura lo studente) con specifica documentazione attestante che la patologia in atto è tale da impedire la regolare frequenza scolastica. La documentazione in oggetto è soggetta alle tutele previste dalla normativa sulla Privacy applicata nell'Istituto;
- Terapie riabilitative periodiche e/o cure programmate;
- Ricoveri ospedalieri;
- Day Hospital;
- Cure domiciliari continuative;
- Donazioni di sangue;
- Assenze per partecipare ad attività sportive e agonistiche di rilievo organizzate da federazioni ri-conosciute dal CONI.

La documentazione prodotta dallo studente o dalla famiglia per il riconoscimento della deroga va consegnata in Segreteria. La presentazione di tale documentazione non esime la scuola dal dovere di registrare e computare regolarmente l'assenza dell'alunno ma consente di accedere alla deroga, nel caso in cui lo studente dovesse raggiungere e/o superare il limite previsto dalla legge.

Al di fuori delle deroghe indicate, qualsiasi altra assenza effettuata durante l'anno scolastico sarà conteggiata ai fini dell'eventuale esclusione dallo scrutinio finale.

Art. 4 - Comunicazioni allo studente e alla famiglia

I Coordinatori di Classe avranno cura di dare, in occasione delle comunicazioni periodiche e degli scrutini intermedi e finali, informazioni puntuali ad ogni studente e alla sua famiglia perché sia loro possibile avere aggiornata conoscenza della quantità oraria di assenze accumulate.

Art. 5 - Scrutinio finale

Come stabilito dall'articolo 14, comma 7, del Regolamento *"Il mancato conseguimento del limite minimo di frequenza, comprensivo delle deroghe riconosciute, comporta l'esclusione dallo scrutinio finale e la non ammissione alla classe successiva o all'esame finale di ciclo."*

Di tale accertamento e dell'eventuale impossibilità di procedere alla valutazione per l'ammissione alla classe successiva o all'esame conclusivo del ciclo si dà atto mediante redazione di apposito verbale da parte del Consiglio di Classe.